

Deliberazione 11 settembre 2008 - ARG/elt 122/08

Modifiche all'Allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 giugno 2007, n. 156/07 (TIV) e alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 dicembre 2007, n. 337/07, in merito alle procedure concorsuali e alla prestazione del servizio di salvaguardia

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 settembre 2008

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 recante modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto 23 novembre 2007);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 337/07);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 116/08.

Considerato che:

- la deliberazione 337/07 definisce le procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di salvaguardia (di seguito: procedure per la salvaguardia) stabilendo, tra l'altro, che l'Autorità, entro il 15 settembre di ciascun anno in cui

- si svolgono tali procedure, possa modificare la composizione delle aree territoriali per l'erogazione del medesimo servizio;
- le procedure per la salvaguardia devono produrre esiti il più possibile concorrenziali e, pertanto, promuovere la più ampia partecipazione di soggetti in grado di assolvere agli obblighi di erogazione del servizio alle condizioni fissate dall'Autorità;
 - tra gli elementi che concorrono a garantire le finalità di cui al precedente alinea si possono annoverare:
 - il numero e la composizione delle aree territoriali;
 - la possibilità per tutti i soggetti partecipanti di potere valutare con sufficiente grado di precisione il valore atteso del costo che l'assegnatario dovrà sostenere per erogare il servizio, rimuovendo anche, per quanto possibile, eventuali asimmetrie informative;
 - i requisiti minimi per la partecipazione alle procedure per la salvaguardia;
 - l'ammontare delle garanzie prestate dai soggetti assegnatari;
 - in particolare, un eccessivo dimensionamento delle aree territoriali potrebbe comportare una riduzione della concorrenzialità delle procedure per la salvaguardia, a causa del rischio, posto su operatori di dimensioni medie e piccole, di dover servire un numero eccessivo di clienti;
 - l'aumento della concorrenzialità delle procedure per la salvaguardia si realizza altresì permettendo ai partecipanti di definire il numero massimo di aree che intendono servire, indipendentemente dal numero di aree per le quali hanno presentato la migliore offerta;
 - il passaggio dei clienti che usufruiscono del servizio di salvaguardia dall'esercente uscente al nuovo esercente può essere particolarmente critico e i relativi flussi informativi devono essere tali da consentire al nuovo esercente di essere messo rapidamente in condizioni di operare;
 - gli obblighi legati all'erogazione del servizio e gli obblighi di comunicazione che gli esercenti la salvaguardia sono tenuti a rispettare sono definiti in parte nella deliberazione n. 337/07 e in parte nel TIV.

Ritenuto necessario:

- rivedere la composizione delle aree territoriali di cui della deliberazione n. 337/07, aumentandone il numero, nel rispetto dei requisiti di omogeneità di cui al decreto 23 novembre 2007, al fine di diminuire il numero dei punti di prelievo potenzialmente da servire per ciascuna area in modo tale da consentire la più ampia partecipazione dei soggetti;
- modificare la procedura per la salvaguardia per consentire agli operatori di effettuare offerte su più aree territoriali e di definire nel contempo:
 - i. il numero massimo di aree territoriali per le quali i medesimi soggetti intendono prestare il servizio di salvaguardia;
 - ii. un numero progressivo indicante il grado di priorità di scelta delle aree nel caso che il soggetto abbia presentato la migliore offerta per un numero di aree maggiore del numero massimo di cui al precedente punto i.;

- modificare le procedure per la salvaguardia prevedendo che il numero massimo di aree servibili sia proporzionale al numero di clienti serviti dal medesimo soggetto nell'anno precedente;
- rivedere l'ammontare delle garanzie da prestare ai fini del corretto adempimento degli obblighi degli assegnatari;
- includere l'indirizzo di esazione dei clienti finali serviti in salvaguardia nel passaggio di informazioni dall'esercente uscente al nuovo esercente, al fine di garantire una maggiore completezza delle medesime informazioni;
- prevedere che l'impresa distributrice confermi al nuovo esercente la salvaguardia che subentra nella fornitura del servizio, con le stesse tempistiche dello *switching* di cui alla deliberazione ARG/elt 42/08, l'avvenuto passaggio dei punti di prelievo dei clienti in salvaguardia al suo punto di dispacciamento;
- prevedere che tutti gli obblighi di erogazione del servizio da parte degli esercenti la salvaguardia siano disciplinati nelle disposizioni del TIV, modificando a tal fine il TIV e la deliberazione n. 337/07

DELIBERA

1. di modificare il TIV nei termini sotto indicati:

a) al comma 1 è aggiunta la seguente definizione:

- **“deliberazione ARG/elt 42/08** è la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2008, ARG/elt 42/08”

b) al comma 4.3bis, alla lettera d) dopo le parole “cliente finale” sono aggiunte le parole “e indirizzo di esazione”;

c) al comma 4.7, alla lettera c) dopo le parole “servizio di salvaguardia” sono aggiunte le parole “e le modalità di aggiornamento”;

d) il comma 15.1 è sostituito dal seguente comma:

“15.1 L'esercente la salvaguardia eroga il servizio secondo le condizioni minime di cui al presente articolo.”

e) dopo il comma 15.1 è aggiunto il seguente comma:

“15.1bis Entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'inizio dell'erogazione del servizio di salvaguardia, il nuovo esercente la salvaguardia comunica a ciascun cliente finale servito:

- a) di essere il nuovo esercente la salvaguardia individuato ai sensi delle procedure concorsuali di cui alla legge n. 125/07;
- b) le condizioni economiche relative al servizio di salvaguardia e le modalità di aggiornamento;

- c) l'indirizzo *internet* e i recapiti telefonici del medesimo esercente la salvaguardia cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.”
- f) al comma 15.2 le parole “del comma 6.6” sono sostituite dalle parole “dell’articolo 5, comma 5.6,”;
- g) dopo il comma 15.5 sono aggiunti i seguenti commi:

“15.6 Gli esercenti la salvaguardia individuati tramite le procedure concorsuali applicano:

- a) per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettera c) del TIT, le disposizioni di cui alla deliberazione n. 200/99 e alla deliberazione n. 152/06;
- b) per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettera e) del TIT, le disposizioni di cui alla deliberazione n. 200/99;
- c) per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettere b), d), f) e g) del TIT le disposizioni al comma 15.7.

15.7 Le condizioni minime contrattuali per le tipologie contrattuali di cui al comma 15.6, lettera c) devono contenere le seguenti previsioni:

- a) la fatturazione dei consumi avviene con periodicità almeno mensile con riferimento ai consumi, effettivi o stimati, dei mesi precedenti. I documenti di fatturazione devono riportare almeno le seguenti informazioni:
 - i. tipologia del contratto e caratteristiche della fornitura;
 - ii. periodo di riferimento della fattura e consumi;
 - iii. modalità di pagamento e di aggiornamento dei corrispettivi.
- b) il termine di scadenza per il pagamento della fattura non può essere inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura medesima;
- c) il cliente è tenuto al pagamento della fattura nel termine in essa indicato. Qualora il cliente non rispetti tale termine, l’esercente la salvaguardia può richiedere al cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora, calcolati su base annua, in misura non superiore al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea aumentato del 3,5 %;
- d) il pagamento della fattura, se avviene entro i termini di scadenza presso i soggetti autorizzati dall’esercente e con le modalità da quest’ultimo indicate, libera il cliente dai suoi obblighi.

15.8 Con riferimento a tutte le tipologie contrattuali, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione n. 200/99, è facoltà dell’esercente la salvaguardia richiedere al cliente, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 15.1bis o alla comunicazione di cui al comma 4.7, la prestazione di apposita

garanzia finanziaria. In ogni caso, l'esercente non può richiedere al cliente alcuna somma a titolo di anticipo sui consumi.

- 15.9 L'ammontare della garanzia di cui al precedente comma 15.8, è determinato dall'esercente la salvaguardia in misura non superiore alla migliore stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione (mese o bimestre) ed è versato dal cliente contestualmente al pagamento della prima fattura. In caso di connessioni non permanenti alla rete (forniture straordinarie), è facoltà dell'esercente la salvaguardia richiedere il deposito cauzionale al momento della stipula del contratto.
- 15.10 Fatte salve le disposizioni di cui al comma 15.7, lettera c), i corrispettivi applicati dall'esercente la salvaguardia con riferimento a ciascun punto di prelievo servito sono non superiori alla somma de:
- a) i corrispettivi unitari di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto ministeriale 23 novembre 2007;
 - b) i corrispettivi applicati dall'impresa distributrice all'esercente la salvaguardia con riferimento al punto di prelievo per i servizi di trasporto, distribuzione e misura, nonché per le aliquote A, UC e MCT e altri eventuali ulteriori oneri applicati dalla medesima impresa distributrice.
- 15.11 Ai fini della determinazione dei corrispettivi di cui al comma 15.10 per i punti di prelievo trattati monorari, i consumi vengono attribuiti a ciascuna fascia oraria utilizzando il prelievo residuo di area (PRA) dell'area di riferimento in cui è ubicato ciascun punto di prelievo corrispondente al periodo cui i medesimi consumi si riferiscono.”
- h) al comma 15bis.2 la parola “valicare” è sostituita dalla parola “validare”;
 - i) al comma 15bis.4, lettera b), le parole “indicati dall'esercente la salvaguardia entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio del mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali” sono soppresse;
 - j) il comma 15bis.5 è sostituito dal seguente comma:

“15bis.5 Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio del mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, ciascuna impresa distributrice comunica al nuovo esercente la salvaguardia il *template* di invio e il proprio formato elettronico dei dati di misura. Qualora l'impresa distributrice intende variare il proprio *template* e/o il formato elettronico deve comunicarlo con 60 (sessanta) giorni di anticipo all'esercente la salvaguardia indicando il nuovo *template* e/o il nuovo formato elettronico che intende adottare.”
 - k) l'articolo 15ter è sostituito dal seguente articolo:

Articolo 15ter

“Obblighi informativi per consentire l'operatività del nuovo esercente la salvaguardia

15ter.1 Il nuovo esercente la salvaguardia comunica all'Acquirente Unico, entro il 29 novembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali i riferimenti dei contratti di dispacciamento in cui includere i punti di prelievo relativi ai clienti serviti in salvaguardia.

15ter.2 L'Acquirente Unico comunica alle imprese distributrici, secondo le modalità dal medesimo definite, i contratti di dispacciamento di cui al comma 15ter.1 affinché le medesime imprese provvedano, secondo le tempistiche previste per la variazione degli utenti del dispacciamento, ad includere i punti di prelievo che saranno serviti dal nuovo esercente la salvaguardia.

15ter.3 L'impresa distributtrice è tenuta a includere i punti di prelievo che saranno serviti dal nuovo esercente la salvaguardia nella comunicazione di cui al comma 3.7 della deliberazione ARG/elt 42/08.

15ter.4 L'esercente la salvaguardia uscente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio del mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, comunica al nuovo esercente la salvaguardia:

- a) i medesimi elementi informativi di cui al comma 4.3bis relativi ai clienti finali titolari di punti di prelievo serviti in salvaguardia nel mese di dicembre;
- b) l'energia elettrica prelevata in ciascuna ora, comunicata da Terna ai fini del calcolo dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'articolo 40 della deliberazione n. 111/06 con riferimento agli ultimi 2 mesi disponibili;
- c) gli elementi informativi di cui al comma 4.3bis relativamente ai punti per i quali alla data della comunicazione sia pervenuta una richiesta attivazione del servizio di salvaguardia con efficacia dall'1 gennaio successivo;
- d) gli elementi informativi di cui al comma 4.3bis e i dati di cui alla lettera b), relativamente ai punti per i quali alla data della comunicazione sia pervenuta una richiesta di recesso dal servizio di salvaguardia con efficacia dall'1 gennaio successivo.

15ter.5 Nel caso in cui il punto di dispacciamento comprenda anche punti di prelievo relativi a clienti finali non serviti in salvaguardia, l'energia elettrica prelevata di cui al comma 15ter.4, lettera b), con riferimento ai punti di prelievo serviti in salvaguardia, è pari alla miglior stima della somma de:

- a) i CRPP di cui all'articolo 9 del TILP moltiplicati per il prelievo residuo d'area (PRA) con riferimento ai punti di prelievo non trattati orari;
- b) il prelievo orario effettivo con riferimento ai punti di prelievo trattati orari.

15ter.6 I medesimi criteri di cui al comma 15ter.5 si applicano ai fini della determinazione dell'energia elettrica prelevata relativamente ai punti di

prelievo per i quali alla data della comunicazione di cui al comma 15ter.4 sia pervenuta una richiesta di recesso dal servizio di salvaguardia con efficacia dall'1 gennaio successivo.

15ter.7 La comunicazione di cui al comma 15ter.4 deve avvenire:

- a) attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca all'esercente la salvaguardia uscente, idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna;
- b) utilizzando formati elettronici riconosciuti dai più diffusi software di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti.

15ter.8 L'esercente la salvaguardia uscente comunica ai clienti finali serviti in salvaguardia, contestualmente alla fattura emessa nel periodo intercorrente tra la data di individuazione dei nuovi esercenti la salvaguardia di cui al comma 5.6 della deliberazione n. 337/07 e l'1 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle procedure concorsuali o, in assenza di fattura emessa in tale periodo, attraverso una comunicazione scritta:

- a) i dati identificativi del nuovo esercente la salvaguardia per l'area territoriale di competenza;
- b) la data a partire dalla quale il medesimo cliente verrà servito dal nuovo esercente la salvaguardia;
- c) che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 23 novembre 2007, in caso di mancato assolvimento del servizio di salvaguardia da parte del soggetto aggiudicatario di cui alla precedente lettera a) il servizio di salvaguardia per i punti di prelievo appartenenti all'area territoriale di competenza del medesimo soggetto verrà svolto transitoriamente, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità, dagli esercenti la maggior tutela.

15ter.9 L'impresa distributrice trasmette al nuovo esercente la salvaguardia copia del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, per i punti di prelievo relativi ai clienti finali serviti in salvaguardia ubicati nell'ambito territoriale della medesima impresa:

- a) entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio del mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali;
- b) contestualmente alla comunicazione di cui al comma 4.3 qualora alla data di cui alla precedente lettera a) nell'ambito territoriale della medesima impresa non vi siano punti di prelievo forniti in salvaguardia.”;

- 1) l'articolo 23 è soppresso;
2. di sostituire, a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, l'Allegato A alla deliberazione n. 337/07 con l'Allegato A alla presente deliberazione;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e all'Acquirente Unico;
4. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
5. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo del TIV come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

11 settembre 2008

Il Presidente Alessandro Ortis